

## **DELIBERAZIONE N. 6/12 DEL 14.2.2014**

Oggetto:

Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, articolo 1, comma 2. Individuazione dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali la Regione Autonoma della Sardegna intende avviare la procedura di alienazione.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, i beni immobili di proprietà della Regione che non siano funzionalmente utilizzabili per i servizi regionali, delle agenzie regionali e delle società in house, che non siano destinabili agli enti locali territoriali, ovvero che non rivestano interesse ambientale e culturale, devono di norma essere alienati secondo un elenco di dismissioni approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio.

L'Assessore rileva altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del richiamato disposto normativo, la Giunta regionale approva e trasmette alla competente Commissione consiliare, per il proprio parere, l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione.

L'Assessore prosegue illustrando alla Giunta regionale i beni immobili non funzionalmente utilizzabili per i servizi regionali né destinabili agli enti locali territoriali e che non rivestono interesse ambientale e culturale, che costituiscono il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà della Regione inserito nel quattordicesimo elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali è necessario avviare la procedura di alienazione, fermo restando la validità degli elenchi già approvati in passato dalla Giunta regionale.

A tal proposito l'Assessore rappresenta che, su richiesta dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, l'Ente Parco Regionale Molentargius-Saline, con nota prot. n. 1300 del 1° giugno 2011, in merito alla vendita del complesso degli immobili siti in Cagliari nel Lungo Saline n. 1, dichiara che i suddetti immobili non rientrano nel proprio programma di riqualificazione e pertanto nulla osta alla loro vendita e che in merito agli stessi la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna, con nota prot. 4674 del 4 luglio 2013, comunica l'archiviazione del procedimento di verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare summenzionato, in quanto, ai sensi del D.L. 70 del 13.5.2011, convertito in legge con modifiche dell'art. 1, comma 1,

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 6/12

DEL 14.2.2014

della legge 12.7.2011, n. 106, gli stessi non rientrano nella fattispecie prevista dalla suddetta

norma.

L'Assessore pertanto, propone quindi di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 della L.R. n.

35/1995, la procedura di alienazione per gli immobili indicati nell'allegato alla presente

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,

constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il parere favorevole di

legittimità sulla proposta in esame

**DELIBERA** 

di approvare il quattordicesimo elenco di dismissione dei beni immobili del patrimonio disponibile

regionale avente proiezione annuale, come presentato nell'allegato alla presente deliberazione per

farne parte integrante e sostanziale, per i quali deve essere avviata la procedura di alienazione.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'espressione del parere della

competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 5

dicembre 1995, n. 35.

**II Direttore Generale** 

II Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci

2/2